

## Gli strumenti AUTOIMPRENDITORIALITÀ

# Requisiti meno vincolanti per le start up innovative

## Ridotta la quota di investimenti e più flessibilità per i titoli di studio dei dipendenti

Alessandro Sacrestano

La disciplina delle start up esce parzialmente rivisitata nel contesto del comma 16 dell'articolo 9 del Dl 76/2013, introducendo semplificazioni di accesso al regime rispetto a quanto previsto dalla normativa originaria (articolo 25 del decreto legge 179/2012, convertito con la legge 221/2012).

È auspicabile che le modifiche raggiungano l'obiettivo di rendere più accessibile il modello delle start up innovative tanto più che l'impianto normativo nel suo complesso stabilisce l'accesso a un regime premiale (consistente nella fruibilità di alcune agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali) a favore di imprese costituite in forma di società di capitali o cooperative, purché di diritto italiano oppure società europea, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Per esempio, alle persone fisiche e giuridiche è, rispettivamente, consentito di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in tali imprese, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

La prima novità di impatto introdotta dal decreto legge lavoro riguarda i soggetti partecipanti le start up. Infatti, le disposizioni pregresse limitavano la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria alle sole persone fisiche. Tale condizione poteva essere supe-

rata solo dopo 24 mesi dal momento della costituzione.

Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 a opera del Dl lavoro, questo vincolo decade e, pertanto, la partecipazione alle start up può essere costituita, in maggioranza, anche da persone giuridiche sin dalla creazione dell'impresa.

Sono oggetto di modifica, poi, anche i tre requisiti sostanziali contenuti nel Dl 179/2012 per il mantenimento dello status di start up innovativa, ossia:

- 1 spesa in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- 2 impiego di personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
- 3 essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto, a un semiconduttore, o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Con le modifiche apportate dal Dl 76/2013, la spesa in ricerca e sviluppo sostenuta dalla start up scende ad almeno il 15% (non più il 20) del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione.

Per quanto riguarda l'impiego di personale altamente qualificato, la normativa originaria disponeva che perlomeno un terzo di dipendenti o collaboratori dovesse essere in possesso di un dottorato di ricerca o avesse in corso un dottorato o, se in possesso di laurea, che avesse svolto almeno tre anni di ricerca.

Ora, invece, il requisito può ritenersi soddisfatto anche con l'impiego di dipendenti o collaboratori, in misura pari ad almeno due terzi del personale complessivo, che siano in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 270/2004.

Infine, per ciò che attiene al requisito della privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto, a un semiconduttore o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa, il Dl 76/2013 ha aggiunto i diritti relativi a un programma per elaboratore originario, registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

## Le caratteristiche



### 01 | OBBLIGATORIE

Una start up innovativa in base ai decreti 179/2012 e 76/2013 deve avere i seguenti requisiti:

- deve essere una società di capitali di diritto italiano (o una società europea), residente in Italia, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- sede principale degli affari o degli interessi in Italia;
- costituzione e svolgimento attività da non più di 48 mesi;
- valore produzione annua totale non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa;
- non distribuzione di utili;
- oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad "alto valore tecnologico";
- non deriva da un'operazione straordinaria

### 02 | IN ALTERNATIVA

È poi richiesta una tra le seguenti condizioni:

- spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- impiego di personale (pari a un terzo della forza lavoro complessiva) in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea, che abbia svolto attività di ricerca certificata, oppure due terzi del personale con laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 270/2004;
- l'azienda deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa, tra cui i diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore

**Società a responsabilità limitata.** A capitale ridotto

## La Srls resta gratuita con atto standard

Angelo Busani

Il Dl lavoro (articolo 9, commi 13, 14, 15) abolisce la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), rimasta in vita solo pochi mesi, e generalizza l'applicazione della Srls, cioè la società a responsabilità limitata semplificata: quest'ultima, infatti, non è più limitata alle sole persone che non abbiano compiuto i 35 anni di età ma può essere costituita, o possono entrarvi a far parte dopo la sua costituzione, anche da parte di soggetti che abbiano superato tale età.

Quale conseguenza delle modifiche introdotte dal decreto legge 76/2013 la Srls rimane l'unico tipo di Srl a capitale ridotto (cioè sotto il limite "standard" di 10mila euro). Inoltre la Srls potrà essere costituita (e partecipata) da persone fisiche di qualsiasi età e gli amministratori potranno essere estranei alla compagine sociale.

Resta fermo che l'atto costitutivo di una Srls debba essere redatto per atto pubblico, in conformità al modello standard di cui al decreto ministeriale 28 del 23 giu-

gno 2012 (il quale andrebbe rivisto alla luce delle nuove norme introdotte dal Dl lavoro, anche se le modifiche potrebbero già ritenersi implicite) e, in particolare, deve indicare, oltre alle generalità dei soci (che devono necessariamente essere persone fisiche):

- la denominazione sociale, la

### LE MODIFICHE

Eliminato il limite di 35 anni di età per i soci  
Gli amministratori possono essere estranei alla compagine sociale

quale deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata;

- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a un euro e inferiore a 10mila euro.

A tale ultimo riguardo è opportuno ricordare che i conferimenti devono essere eseguiti in denaro (in altri termini, non sono consentiti conferimenti in natura) e che

il capitale sociale, all'atto della costituzione della società, deve essere per intero versato dai soci nelle mani dei componenti dell'organo amministrativo (in sostanza, non si depositano i "decimi" in banca).

La Srls ha il "pregio" della sua pressoché totale gratuità: se infatti per costituire la Srls si utilizza l'atto costitutivo "standard" previsto dal Dm 138, «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili» (articolo 3, comma 3, del decreto legge 1/2012). Il compenso notarile resta invece dovuto se si deborda dall'atto costitutivo standard e si confeziona per la Srls uno statuto "su misura" (nota 43644 del 10 dicembre 2012 del ministero della Giustizia).

Con norma di chiusura, il Dl 76/2013 dispone che le Srlcr finora iscritte al registro delle imprese sono automaticamente riqualficate come società a responsabilità limitata semplificata.

PAROLA  
CHIAVE



## Start up

Indica un'azienda appena nata o comunque con pochi anni di attività alle spalle, nel caso del decreto, massimo 48 mesi